

DELIBERA DEL DIRETTORE GENERALE

Convenzione per la disciplina dei rapporti tra Azienda USL Umbria N.2 e la Residenza Protetta "Casa di Riposo San Giorgio" di Orvieto (TR) per l'erogazione di prestazioni di assistenza residenziale ad anziani e persone non autosufficienti con patologie cronico degenerative per il periodo 01/05/2013 – 31/12/2013	N. 623 Del 5 LUG. 2013
---	---

Il 5 LUG. 2013 in Terni, nella sede legale provvisoria della AUSL Umbria N. 2

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il documento istruttorio redatto dal Distretto socio sanitario di Orvieto ;

RITENUTO di farne proprio il contenuto, che diventa parte integrante e sostanziale del presente atto;

ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo, ciascuno per quanto di rispettiva competenza;

DELIBERA

1) Annullare il precedente atto deliberativo n. 1455 del 29/04/2013 per i motivi in premessa specificati;

2) Rinnovare tra l'Azienda USL Umbria n° 2 e la Residenza Protetta denominata "CASA DI RIPOSO SAN GIORGIO" con sede in Località San Giorgio, 10 Orvieto (TR), apposita convenzione per l'erogazione di prestazioni di assistenza residenziale volte a persone non autosufficienti, con validità dal 01/05/2013 al 31/12/2013, come riportato nella Convenzione allegata che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

3) Dare atto che nel periodo 1/01/2013 – 30/04/2013 antecedente la validità della convenzione, che con il presente atto si recepisce, al fine di garantire la continuità assistenziale agli utenti già inseriti nella RP al 31/12/12 (data di scadenza della precedente convenzione) i relativi rapporti sono stati regolati dall'effettiva erogazione del servizio da parte della RP e dal conseguente pagamento della quota sanitaria della retta;

4) Dare atto che l'ASL Umbria 2 può riconoscere alla Residenza Protetta "CASA DI RIPOSO SAN GIORGIO" l'importo massimo su base annua di € 206.882,00 che, per l'anno 2013, dovrà essere rapportato agli effettivi mesi di vigenza della presente convenzione, da imputare nel conto CO.GE 3100600210 "Assistenza riabilitativa residenziale per anziani non autosufficienti da privato intra regionale"

Il Dirigente del Servizio Distretto socio sanitario di Orvieto attesta la regolarità del presente atto e ne certifica la conformità alle vigenti disposizioni di legge.

Il Dirigente del Servizio
Direttore Distretto di Orvieto
(Dr.ssa Teresa Manuela Urbani)

IL DIRETTORE GENERALE
(Dr. Sandro Frattini)

IL DIRETTORE SANITARIO
(Dr. Imolo Fiaschini)

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dr. Roberto Americioni)

DOCUMENTO ISTRUTTORIO **Distretto socio sanitario di ORVIETO**

Allegato alla Delibera del Direttore Generale

n. 623 del 5 LUG. 2013

Normativa di riferimento:

Regolamento Regionale 25/ 02/ 2000 n.2 avente ad oggetto "Disciplina dell'autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio di strutture sanitarie e socio sanitarie";

Regolamento Regionale 31/07/2002 n.3 avente ad oggetto "Disciplina in materia di accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie e socio sanitarie";

D.G.R. 19/11/2007 n.1839 avente ad oggetto "Provvedimento ricognizione strutture sanitarie e socio sanitarie riconosciute provvisoriamente accreditate ai sensi del D.Lgs 502/92 e art. 1 comma 796 lett s),t),u), Legge 296/2006";

D.G.R. 27/03/2002 n.391 avente ad oggetto "Definizione tariffe regionali di riferimento da applicare nei rapporti tra il Servizio Sanitario Regionale e le Residenze Protette per l'assistenza residenziale agli anziani non autosufficienti";

D.G.R. 04/02/2004 n.53 avente ad oggetto "Criteri per l'applicazione delle disposizioni del PSR relative ai requisiti organizzativi delle RR.PP. per anziani non autosufficienti";

D.G.R. 16/02/2009 n.184 avente ad oggetto "DGR n.391 del 27/03/02 e DGR 53 del 04/02/04 : Definizione tariffe regionali di riferimento da applicare nei rapporti tra il Servizio Sanitario Regionale e le Residenze Protette per l'assistenza residenziale agli anziani non autosufficienti. Adeguamento tariffe";

D.G.R. 14/02/2005 n.21 avente ad oggetto " Approvazione atto di indirizzo regionale in materia di prestazioni socio-sanitarie in attuazione del DPCM 14/02/2001";

D.G.R. 30/11/2009 n.1708 avente ad oggetto "L.R. 04/06/2008, n.9: Istituzione del Fondo Regionale per la Non Autosufficienza e modalità di accesso alle prestazioni. Programmazione delle risorse, riferimenti metodologici per la redazione del piano attuativo triennale del PRINA e del Programma operativo del PRINA, approvazione tariffario delle prestazioni e degli interventi per i non autosufficienti e ulteriori misure attuative";

Regolamento Regionale 20/05/2009 n.4 avente ad oggetto "Disciplina di attuazione della L.R. 06/06/2009 n.9 e successive modifiche del 28/12/2009" ;

D.G.R. n.134/2011 avente per oggetto "Accreditamento istituzionale: riconoscimento dello status di struttura provvisoriamente accreditata nelle more dell'espletamento della gara di cui alla D.G.R. 1551/2010"

Motivazione:

Le Regioni assicurano i livelli essenziali ed uniformi di assistenza, avvalendosi dei presidi direttamente gestiti dalle Aziende Unità Sanitarie Locali, nonché di soggetti accreditati nel rispetto di appositi accordi contrattuali, ai sensi dell'art. 8 bis del Decreto Legislativo 502/92 e successive modifiche ed integrazioni;

Lo svolgimento di attività sanitarie e socio sanitarie presuppone, ai sensi del D.Lgs. n° 502/92 e successive modificazioni e integrazioni e del Regolamento Regionale n°2/2000, un percorso articolato in tre fasi: autorizzazione, accreditamento e accordi contrattuali;

L'autorizzazione all'esercizio di attività socio sanitarie presuppone il possesso di requisiti minimi strutturali, tecnologici e organizzativi previsti dal D.P.R. 14/01/97 e dalla D.G.R. n° 21 del 14/02/05 (Approvazione Atto di Indirizzo Regionale in materia di prestazioni socio sanitarie in attuazione del D.P.C.M. 14/02/01);

Lo svolgimento di attività socio sanitarie avviene nel quadro di specifici accordi contrattuali che le Aziende USL possono stipulare con soggetti accreditati, laddove ritenuto necessario nell'ambito della programmazione annuale di ogni Azienda;

La Regione dell'Umbria ha emanato il Regolamento regionale n° 3/ 2002 " Disciplina in materia di accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie e socio sanitarie" per dare seguito a quanto stabilito dalla normativa nazionale e dall'art. 25 della L.R. N° 3/98 e s.m.i. e con la D.G.R. n°1991/04 ha provveduto ad approvare la check list generale ed il disciplinare per l'accREDITAMENTO istituzionale;

Fino al completamento della procedura dell'accREDITAMENTO istituzionale, restano ferme le disposizioni contenute nel D.G.R. n° 6475 del 30/11/98 e nella D.G.R. n° 263 del 1/03/00 che hanno introdotto una regolamentazione provvisoria dei rapporti tra il SSR e strutture private;

La ex Azienda USL n° 3 di Foligno e la ex Azienda USL n° 4 di Terni, attualmente confluite nella nuova Azienda USL Umbria n.2, hanno recepito, rispettivamente con Decisione Amministrativa n° 363 del 15/09/2009 e con Delib D.G. n. 695 del 07/07/2009 la Deliberazione della Giunta Regionale n° 184 del 16/02/2009 con la quale sono state adeguate le tariffe per le strutture che intrattengono rapporti con il SSR per l'erogazione di assistenza residenziale agli anziani non autosufficienti e precisamente € 87,20 pro capite pro die, di cui € 43,60 a carico del Fondo Sanitario Regionale;

La partecipazione del SSR, dei Comuni e dell'utente è stabilita in base alle disposizioni di cui alla tabella allegata al D.P.C.M. 14 febbraio 2001 per l'area " Anziani e persone non autosufficienti con patologie croniche-degenerative " nella misura del 50% della quota a carico del SSR e nella misura del 50% della quota a carico dell'utente;

Preso atto che nel periodo dal 1/01/13 al 30/04/13, antecedente la validità della convenzione, che con il presente atto si recepisce, al fine di garantire la continuità assistenziale agli utenti già inseriti nella RP al 31/12/12 (data di scadenza della precedente convenzione) i relativi rapporti sono stati regolati dall'effettiva erogazione del servizio da parte della RP e dal conseguente pagamento della quota sanitaria della retta;

Valutata la necessità, di rinnovare il rapporto convenzionale scaduto il 31/12/2012 per garantire la continuità dei programmi assistenziali nei confronti dei soggetti che, in esito alla valutazione delle competenti Unità Valutative, sono considerati idonei ad essere ospitati in residenza protetta e

consentire, nei limiti della disponibilità finanziaria, la riduzione delle liste di attesa e l'adeguata risposta alle necessità di assistenza residenziale rivolta ad anziani e persone non autosufficienti con patologie cronico-degenerative;

Preso atto che la Residenza Protetta "CASA DI RIPOSO SAN GIORGIO" è stata autorizzata con Det. Dirig. Regione Umbria n. 6767 del 14.07.2009 per n. 20 posti letto e ha presentato domanda di rinnovo dell'accreditamento in data 29/12/2009;

Preso atto delle verifiche effettuate dalla Commissione Valutativa delle Strutture Residenziali, istituita con Deliberazione n. 1448 del 15/09/2010 del D.G. ex Asl 4 di Terni, in relazione alla permanenza dei requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi previsti dal DPR 14/01/97, dal PSR 1999/2001, dalla DGR n.53/04, i cui atti sono acquisiti dalla Direzione di Distretto relativamente alla Residenza Protetta denominata "CASA DI RIPOSO SAN GIORGIO"

Premesso che con proprio atto deliberativo n. 1455 del 29/04/2013 è stato recepito uno schema per la stipula di apposita convenzione con la Residenza Protetta "CASA DI RIPOSO SAN GIORGIO" con sede in Località San Giorgio, 10, Orvieto (TR), apposita convenzione per l'erogazione di prestazioni di assistenza residenziale volte a persone non autosufficienti;

Preso atto che il Legale Rappresentante della R.P. "CASA DI RIPOSO SAN GIORGIO", visto lo schema di Convenzione di cui sopra, ha rappresentato la necessità di apportare allo stesso alcune modifiche;

Tenuto conto che le osservazioni rappresentate sono state accettate da questa Direzione;

Preso atto che di conseguenza è stata predisposta dai competenti Uffici una nuova Convenzione condivisa dalla R.P. e che con il presente atto si recepisce;

Esito dell'istruttoria:

Alla luce di quanto sopra esposto,

SI PROPONE


- 1) Annullare il precedente atto deliberativo n. 1455 del 29/04/2013 per i motivi in premessa specificati;
- 2) Rinnovare tra l'Azienda USL Umbria n° 2 e la Residenza Protetta denominata "CASA DI RIPOSO SAN GIORGIO" con sede in Località San Giorgio, 10 Orvieto (TR), apposita convenzione per l'erogazione di prestazioni di assistenza residenziale volte a persone non autosufficienti, con validità dal 01/05/2013 al 31/12/2013, come riportato nella Convenzione allegata che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 3) Dare atto che nel periodo 1/01/2013 – 30/04/2013 antecedente la validità della convenzione, che con il presente atto si recepisce, al fine di garantire la continuità assistenziale agli utenti già inseriti nella RP al 31/12/12 (data di scadenza della precedente convenzione) i relativi rapporti sono stati regolati dall'effettiva erogazione del servizio da parte della RP e dal conseguente pagamento della quota sanitaria della retta;

4) Dare atto che l'ASL Umbria 2 può riconoscere alla Residenza Protetta "CASA DI RIPOSO SAN GIORGIO" l'importo massimo su base annua di € 206.882,00 che, per l'anno 2013, dovrà essere rapportato agli effettivi mesi di vigenza della presente convenzione, da imputare nel conto CO.GE 3100600210 "Assistenza riabilitativa residenziale per anziani non autosufficienti da privato intra regionale"

L'Addetto all'Istruttoria
(Dr.ssa Rosita Gasparri)



Il Responsabile del Procedimento
(Dr.ssa Rosita Gasparri)



Il Dirigente del Servizio

Direttore Distretto Orvieto
(Dr.ssa Teresa Manuela Urbani)



CONVENZIONE PER LA DISCIPLINA DEI RAPPORTI TRA AZIENDE USL DELLA REGIONE DELL'UMBRIA E RESIDENZA PROTETTA“ CASA DI RIPOSO SAN GIORGIO - COOPERATIVA SOCIALE IL QUADRIFOGLIO DI ORVIETO”PER LA EROGAZIONE DI PRESTAZIONI DI ASSISTENZA RESIDENZIALE AD ANZIANI E PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI CON PATOLOGIE CRONICO-DEGENERATIVE

L'Azienda USLUMBRIA2, rappresentata dal Dott. Sandro Fratini nella qualità di Direttore Generale, con sede provvisoria in Terni, via Bramante 37, Codice fiscale e partita IVA 01499590550

e

la Residenza Protetta per anziani denominata“CASA DI RIPOSO SAN GIORGIO” con sede legale presso la Cooperativa Sociale Il Quadrifoglio di Orvieto, via Angelo Costanzi,53, rappresentata dal sig. Andrea Massino, nato ad Orvieto (TR) il 30.11.1968, residente in Via Auriga n.,24 Orvieto (TR) cod. fisc. MSS NDR 68S30 G148X, in qualità di Presidente della Società Cooperativa Sociale a r.l. “Il Quadrifoglio”

premesso che:

- A) Ai sensi dell'art. 8-bis del Decreto Legislativo 502/92 e successive modifiche ed integrazioni le regioni assicurano i livelli essenziali ed uniformi di assistenza avvalendosi dei presidi direttamente gestiti dalle Aziende Unità Sanitarie Locali nonché di soggetti accreditati nel rispetto di appositi accordi contrattuali.

Lo svolgimento di attività sanitarie e socio sanitarie a carico del SSN presuppone un percorso articolato in tre fasi : autorizzazione, accreditamento, accordi contrattuali.


L'autorizzazione all'esercizio di attività socio sanitarie presuppone l'accreditamento della struttura cioè il possesso di requisiti minimi strutturali, tecnologici ed organizzativi stabiliti con Atto di indirizzo e coordinamento.

Lo svolgimento di attività socio sanitarie a carico del SSN presuppone l'accreditamento della struttura, cioè il possesso di requisiti di qualificazione ulteriori, stabiliti dalle regioni sulla base dei criteri contenuti in un Atto di indirizzo e coordinamento.

Lo svolgimento di attività socio sanitarie a carico del SSN avviene nel quadro di specifici accordi contrattuali che le Aziende USL possono stipulare con soggetti accreditati laddove ritenuto necessario nell'ambito della programmazione annuale di ogni Azienda.

B) La D.G.R. n. 6475 del 30 dicembre 1998 e la D.G.R. n. 263 del 1 marzo 2000 hanno introdotto una regolamentazione provvisoria dei rapporti tra SSR e strutture private valida fino all'entrata in vigore dell'atto regionale di definizione dei requisiti ulteriori.

In base a tali disposizioni e alla D.G.R n. 1009 del 29 agosto 2001, le Aziende USL regionali possono instaurare rapporti convenzionali provvisori con le strutture che, a seguito dei controlli effettuati dalle ASL competenti per territorio, sono risultate in possesso dei requisiti previsti dal D.P.R. 14 gennaio 1997 e dal PSR 1999-2001 ed hanno quindi ottenuto l'autorizzazione da parte del competente Servizio della Direzione Regionale Sanità e Servizi Sociali.



C) Le tariffe regionali da applicare come corrispettivo delle prestazioni (singole giornate di assistenza) vengono determinate in base ai criteri stabiliti con D.G.R. n. 184 del 16/02/2009 avente per oggetto “ DGR n° 391 del 27 marzo 2002 e DGR n° 53 del 04/02/2004, “Definizione tariffe regionali di riferimento da applicare nei rapporti tra il Servizio Sanitario Regionale e Residenze Protette per l'assistenza residenziale agli anziani non autosufficienti. Adeguamento tariffe

La partecipazione del SSR, dei Comuni e dell'utente è stabilita in base alle disposizioni di cui alla tabella allegata al D.P.C.M. 14 febbraio 2001 per l'area “Anziani e persone non

autosufficienti con patologie cronico-degenerative", attuato dalla Regione Umbria con la DGR n° 21 del 15/01/2005 e con il Regolamento Regionale n° 4 del 20/05/2009 (Istituzione del Fondo Regionale per la non Autosufficienza e modalità di accesso alle prestazioni) modificato con Regolamento Regionale 28/12/2009 n° 10.

Viste la Determinazione Dirigenziale n. 6767 del 14.07.2009 del competente Servizio della Direzione Regionale Sanità e Servizi Sociali, Servizio V – Accredimento e Valutazione di Qualità con la quale la stessa è stata autorizzata all'esercizio di una struttura destinata a residenza protetta per anziani non autosufficienti per n. 20 posti letto, ubicata a Orvieto (TR), Località San Giorgio n.10,

Preso atto della permanenza dei requisiti previsti dal DPR 14/01/97, dal PSR 1999/2001 nonché dalla DGR n.53/04, e della DGR n. 526/12

Valutata la necessità di reiterare il rapporto convenzionale in essere per garantire la continuità dei programmi assistenziali nei confronti dei soggetti che, in esito alla valutazione della competente UMV, sono considerati idonei ad essere ospitati nella struttura suddetta;

In merito alla fornitura diretta di farmaci a carico del SSN inclusi nel Prontuario Terapeutico Ospedaliero, presidi e diagnostici destinati all'assistenza integrativa e protesica secondo le normative vigenti, miscele nutrizionali secondo quanto previsto dalla DGR n° 1730 del 24/09/2003 si rinnovano gli accordi di cui alle deliberazioni del DG della ex ASL 4 di Terni n. 913 del 18/7/02 e n. 391 del 19/4/06.

Tutto quanto sopra premesso si conviene

la seguente disciplina i rapporti tra l'Azienda USL UMBRIA 2 e la Residenza Protetta " CASA DI RIPOSO SAN GIORGIO", per la erogazione di prestazioni di assistenza residenziale ad anziani non

autosufficienti e persone non autosufficienti con patologie croniche degenerative per il periodo 01/05/2013 - 31/12/2013.

Art. 1 – Oggetto.

La premessa costituisce parte integrante della presente convenzione.

Art. 2 – Individuazione dei soggetti destinatari.

La Residenza Protetta denominata " CASA DI RIPOSO SAN GIORGIO", ubicata in Loc. San Giorgio n.10, con sede legale in Orvieto (TR), via Angelo Costanzi n.53

Art. 3 – Tariffe.

La tariffa pro capite giornaliera viene stabilita in € 87,20 come da indicazioni di cui alla DGR n° 184 del 16/02/2009 in riferimento alla tipologia e caratteristiche della struttura. L'Azienda USL UMBRIA n° 2 contribuisce, per ogni singolo ospite riconosciuto non autosufficiente dalla competente UMV e che sia residente, al momento dell'inserimento nella struttura, in uno dei Comuni ricompresi nel territorio dell'Azienda USL UMBRIA n° 2 con una quota pari ad € 43,60 che costituisce il 50% della tariffa.

Art. 4 – Accesso alla struttura

L'accoglimento della richiesta di ingresso nella Residenza Protetta " CASA DI RIPOSO SAN GIORGIO" viene disposto in base alla valutazione tecnica operata dalla UMV della Azienda USL UMBRIA n 2 in collaborazione col Medico curante dell'assistito.

Il riconoscimento dell'integrazione sanitaria di cui all'articolo precedente verrà formalizzata dal Direttore del Distretto Sanitario competente per territorio ed avrà effetto dal giorno di inserimento nella residenza protetta per i soggetti in possesso della valutazione della UMV.


L'accesso avviene secondo la lista di attesa redatta, in ordine cronologico, dal Distretto Sanitario competente in base alla data di presentazione della domanda ed indipendentemente dalla allocazione dell'utente al momento della valutazione della UMV (ospedale, altra residenza o domicilio) .

Diverse modalità di accesso alla struttura possono essere applicate nei casi in cui la UMV abbia oggettivamente riconosciuto che le necessità dell'utente ricadono nell'ambito dell'emergenza.

L'accesso alla struttura è altresì subordinato alla disponibilità del budget annuale assegnato in funzione della disponibilità economica di bilancio e comunque per un importo massimo annuo di € 206.882,00 che, per l'anno 2013, dovrà essere rapportato agli effettivi mesi di vigenza della presente convenzione. La struttura si impegna a dare alla Direzione Distrettuale di riferimento comunicazione tempestiva della data di ingresso degli utenti nonché quella di eventuali dimissioni con relative motivazioni.

La Azienda USL con i propri operatori potrà valutare la possibilità di offrire agli ospiti della struttura servizi alternativi al ricovero, secondo quanto previsto dagli obiettivi aziendali di deistituzionalizzazione.

Art. 5 - Liquidazione Competenze

La liquidazione delle competenze avverrà con determinazione del direttore del Distretto territoriale competente. Per la stipula del presente accordo sarà acquisito d'ufficio dalla Azienda USL UMBRIA N.2, Distretto Sanitario n° 3 di Orvieto ai sensi dell'art. 16 bis, comma 10 della Legge n° 2/09, il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) relativo alla Residenza Protetta " CASA DI RIPOSO SAN GIORGIO" 

I pagamenti della quota sanitaria interverranno a 60 gg. dalla protocollazione di regolari documenti contabili che dovranno essere presentati con cadenza mensile.

Tali documenti contabili dovranno essere accompagnati da una distinta nella quale saranno riportati, per ogni ospite, i giorni di effettiva presenza presso la struttura nel periodo di riferimento e controfirmata dall'assistito o dal legale rappresentante della struttura stessa o suo delegato.

Per ogni giorno di assenza dell'utente dalla R.P., conseguente anche ad eventuali ricoveri ospedalieri, il costo giornaliero della retta a carico della Azienda USL verrà ridotto del 30%.

Art. 6 – Obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari

La Residenza Protetta " CASA DI RIPOSO SAN GIORGIO" assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art.3 della Legge 13/08/10 n° 136 e successive modifiche.


Il legale rappresentante della Residenza Protetta " CASA DI RIPOSO SAN GIORGIO" indicherà al momento della stipula della convenzione i conti correnti dedicati ed i nominativi dei soggetti che potranno operare su tali conti.

La Residenza Protetta " CASA DI RIPOSO SAN GIORGIO" si obbliga a comunicare all'Azienda USL UMBRIA n.2, Distretto Sanitario n° 3 di Orvieto, ogni modifica relativa ai dati sopra richiamati.

Art. 7 – Obblighi di prestazione ed omnicomprensività della tariffa

A fronte dell'erogazione delle tariffe nei termini sopra specificati la Residenza Protetta " CASA DI RIPOSO SAN GIORGIO" è tenuta ad erogare tutte le prestazioni relative a : assistenza diretta alla persona, assistenza tutelare diurna e notturna, servizio alberghiero, assistenza sanitaria, assistenza sociale, attività riabilitativa, attività occupazionali, ricreative e culturali riportate nel piano assistenziale personalizzato elaborato per ogni ospite e codificato nella cartella.

La Residenza Protetta " CASA DI RIPOSO SAN GIORGIO" è tenuta altresì a garantire il flusso mensile di informazioni sulle condizioni cliniche degli ospiti e sui costi di produzione del servizio secondo il modello previsto dalla Regione dell'Umbria (Resource Utilization Groups/Atl@nte).



Art. 8 – Requisiti di qualità

Nel contesto degli atti della Giunta regionale che hanno istituito una regolamentazione provvisoria dei rapporti tra SSR e strutture private, la Residenza Protetta " CASA DI RIPOSO SAN GIORGIO" si impegna a garantire il rispetto di quanto disposto dal D.P.R. 14 gennaio 1997, dalla D.G.R. 21/05 e dalla D.G.R. 1708/09.

In ogni caso, per quanto riguarda i requisiti di qualità, le parti concordano che la convenzione verrà adeguata contestualmente ai provvedimenti che verranno emanati sia a livello nazionale che regionale.

La Residenza Protetta conferma l'obbligo previsto nella precedente convenzione che prevedeva:

- 1) l'adozione e l'esposizione di un regolamento interno predisposto dalla Direzione della struttura sentite le organizzazioni sindacali dei pensionati e le Associazioni di Volontariato che tutelano la salute del cittadino;

2) di rendere pubbliche le prestazioni fruibili dagli ospiti, le tariffe praticate e la disponibilità di posti letto.

Art. 9 - Specialità e servizi

La Residenza Protetta " CASA DI RIPOSO SAN GIORGIO" autorizzata con Determinazione Dirigenziale n 6767 del 14.07.2009 dal competente Servizio della Direzione Regionale Sanità e Servizi Sociali, Servizio V – Accredimento e Valutazione di Qualità, è dotata di n. 20 posti letto ed è articolata così come è riscontrabile dalle planimetrie agli atti d'ufficio della direzione del Distretto n. 3 di Orvieto

Art. 10 – Personale

La Residenza Protetta " CASA DI RIPOSO SAN GIORGIO" si impegna ad impiegare personale sanitario e non sanitario, in base ai criteri indicati dalla D.G.R. n° 53 del 04/02/2004, in possesso delle idonee qualifiche professionali e con specifica formazione comprovata attraverso curricula ed attestati di frequenza a corsi di qualificazione specifici, con competenze professionali ed esperienza maturata nei servizi. Si impegna altresì a predisporre un piano annuale di aggiornamento del personale impiegato

L'elenco del personale che opera nella struttura per l'erogazione delle prestazioni oggetto dell'accordo, risulta da apposito elenco, depositato presso la Direzione del Distretto Sanitario n. __, al momento della stipula della convenzione. Nell'elenco viene indicato, accanto a ciascun nominativo, il profilo professionale, la qualifica, la tipologia del rapporto contrattuale, l'orario settimanale svolto nella struttura, il curriculum formativo e lavorativo.

Tale elenco degli operatori unitamente al livello contrattuale ad essi riconosciuto deve essere successivamente prodotto ed inviato con cadenza semestrale, entro il 31 gennaio ed il 31 luglio di ogni anno, alla Direzione del Distretto Sanitario n°3 di Orvieto.

In caso di variazione del personale, anche se in via temporanea, la Residenza Protetta " CASA DI RIPOSO SAN GIORGIO" si impegna a darne comunicazione entro 7 giorni alla Direzione del Distretto Sanitario n° 3 di Orvieto allegando la documentazione richiesta relativa alla qualificazione professionale ed il livello contrattuale riconosciuto.

Le disposizioni di cui ai precedenti commi vengono applicate anche nel caso di utilizzo di personale appartenente a soggetti cui la RP ha eventualmente esternalizzato i Servizi, ferme restando le ulteriori disposizioni di cui alla L 136/10.

La Residenza Protetta " CASA DI RIPOSO SAN GIORGIO" si impegna ad applicare integralmente al personale sanitario e non sanitario i contratti collettivi di lavoro vigenti con le singole categorie di personale che operano nella Residenza Protetta.

Art. 11 - Sicurezza sul luogo di lavoro

La Residenza Protetta " CASA DI RIPOSO SAN GIORGIO" è tenuta a garantire il pieno rispetto della vigente normativa in materia di prevenzione, protezione e sicurezza sul luogo di lavoro.

In particolare è tenuta:

- 1) all'osservanza dell'art. 26 del D.Lgs n° 81/08;
- 2) a comunicare formalmente all'Azienda USL UMBRIA n. 2 Distretto Sanitario n. 3 di Orvieto , il Documento di Valutazione dei Rischi relativo all'oggetto della presente convenzione.



Art. 12 – Documentazione

La Residenza Protetta " CASA DI RIPOSO SAN GIORGIO" si impegna a tenere aggiornata la documentazione relativa agli ospiti e all'organizzazione della vita comunitaria.

Gli strumenti essenziali della documentazione comprendono:

- scheda/cartella socio-riabilitativa individuale;
- scheda/cartella sanitaria ove necessaria;
- scheda di report e/o mensile sull'attività svolta;
- registro presenze ospiti;
- fogli di presenza del personale suddiviso per mansioni e dei turni di lavoro;
- eventuale altra documentazione richiesta dall'Azienda USL UMBRIA 2 Distretto n.3 di Orvieto
- Fatta salva la legislazione vigente in materia di segreto professionale, la documentazione relativa agli ospiti dovrà essere esibita ai soggetti formalmente incaricati della vigilanza.

Art. 13 – Controlli



L'Azienda USL UMBRIA 2 attiverà un sistema di monitoraggio e controllo sul rispetto della presente convenzione (vigilare sull'andamento della struttura, controllare l'adempimento degli obblighi previsti, verificare che le attività svolte rispondano agli obbiettivi stabiliti nei Piani di Assistenza Individuale, la corrispondenza tra il personale comunicato e quello effettivamente operante ecc...).

L'esito negativo del controllo comporta, a discrezione dell'Azienda Unità Sanitaria Locale Umbria n.2, l'applicazione di una penale sulla tariffa giornaliera pro capite nella misura massima del 25% per il tempo intercorrente tra l'accertata e motivata contestazione ed il superamento delle carenze stesse.

In ogni caso il rapporto potrà essere risolto per accertata carenza dei requisiti in base ai quali il competente Servizio della Direzione Regionale Sanità e Servizi Sociali ha rilasciato l'autorizzazione.

Nel caso di eventuali inadempienze alle prescrizioni di cui alla presente convenzione , l'Azienda Unità Sanitaria Locale UMBRIA 2 è tenuta a contestare per iscritto le medesime.

Trascorsi 10 gg. dalla contestazione, qualora la Residenza Protetta " CASA DI RIPOSO SAN GIORGIO" affidataria del Servizio non abbia provveduto a sanare le inadempienze, l'Azienda USL UMBRIA 2 adotterà i provvedimenti di competenza.

Qualora vi fosse reiterazione nella violazione di articoli della presente convenzione, l'Azienda Unità Sanitaria Locale UMBRIA 2 si riserva di procedere alla risoluzione del rapporto.

La Residenza Protetta " CASA DI RIPOSO SAN GIORGIO" si impegna, ai fini del corretto espletamento di tutti i controlli di cui al presente articolo, a consentire, al personale addetto al controllo dell'Azienda USL UMBRIA 2 , l'accesso alla struttura, nonché a fornirgli tutte le informazioni ed i documenti richiesti.

La Residenza Protetta " CASA DI RIPOSO SAN GIORGIO" ha l'obbligo di tenere l'archivio degli ospiti contenente i dati anagrafici e le informazioni sullo stato di salute e sui bisogni assistenziali, presenza ed aggiornamento del piano assistenziale , nonché sulle risorse utilizzate per l'assistenza a ciascuna tipologia di utenti al fine di consentirne una classificazione, secondo le indicazioni provenienti dalla Regione dell'Umbria (Sistema RUG) e dalla Azienda USL UMBRIA 2.

Art. 14 - Continuità delle prestazioni

La Residenza Protetta " CASA DI RIPOSO SAN GIORGIO" si impegna ad erogare le prestazioni di cui all'art. 7 per l'intero periodo di validità della convenzione.

Le richieste di interruzione dell'attività devono essere preventivamente autorizzate dalla Azienda USL UMBRIA 2.

Art. 15 - Debiti informativi

La Residenza Protetta " CASA DI RIPOSO SAN GIORGIO" si impegna ad assolvere tutti i debiti informativi previsti dalla Azienda USL UMBRIA 2, dalla Regione dell'Umbria e dal Ministero della Salute.

Il mancato assolvimento dei debiti informativi della Residenza Protetta costituisce motivo di risoluzione della presente convenzione.

Art. 16 - Protezione dei dati personali

La Residenza Protetta " CASA DI RIPOSO SAN GIORGIO" si impegna ad osservare scrupolosamente le disposizioni previste nel D. Lgs n° 196 del 30/06/03, " Codice in materia di protezione dei dati personali ".

La Residenza Protetta " CASA DI RIPOSO SAN GIORGIO" è tenuta a mantenere riservati dati ed informazioni di cui possa venire a conoscenza nell'espletamento delle attività oggetto della presente convenzione, estendendo tale impegno ai propri dipendenti.

Le operazioni di trattamento dei dati ed informazioni suddette dovranno essere effettuate esclusivamente per il perseguimento delle finalità correlate ai servizi e alle attività oggetto della presente convenzione e non dovranno, in alcun modo ed in qualsiasi forma, essere comunicate o divulgate a terzi.

E' obbligatorio, inoltre, adottare idonee misure affinché nessuno possa prendere visione o impossessarsene, con particolare riguardo ai dati degli assistiti che consistono in dati sensibili e sanitari.

La Residenza Protetta " CASA DI RIPOSO SAN GIORGIO", in qualità di affidataria è designata quale " Responsabile esterno del trattamento dei dati " con conseguente assunzione dell'obbligo ad ottemperare a quanto previsto dalla suddetta normativa, nonché ad adottare e/o integrare le specifiche istruzioni fornite dall'Azienda USL UMBRIA 2, titolare dei dati oggetto del trattamento stesso.

Alla scadenza della convenzione o, comunque al termine del rapporto di collaborazione, la Residenza Protetta dovrà riconsegnare all'Azienda Unità Sanitaria Locale UMBRIA 2 tutti i dati di cui è in possesso, comunque conservati, e continuare a rispettare l'obbligo di riservatezza.

Tenendo conto delle responsabilità civili e penali connesse alla violazione della richiamata normativa sul trattamento dei dati personali, inoltre, è opportuno che all'interno della struttura sia adottata ogni opportuna misura fisica, logico-informatica e organizzativa prescritta.

Art. 17 - Copertura assicurativa

La Residenza Protetta " CASA DI RIPOSO SAN GIORGIO" è tenuta a stipulare, per l'intero periodo di validità della convenzione, apposita e congrua copertura assicurativa di legge a favore degli utenti ivi inseriti e verso terzi per danni causati in ambito di responsabilità civile comprensiva di culpa in vigilando . Di tali atti la Residenza Protetta è tenuta a dare formale comunicazione all'Azienda USL UMBRIA 2, nella figura del Direttore del Distretto Sanitario di appartenenza dell'ospite.

Art. 18 – Durata dell'accordo

La disciplina di cui al presente accordo ha validità a far data dal 01/05/13 fino al 31/12/2013, salvo cessare immediatamente qualora venga revocata l'autorizzazione all'esercizio o l'accreditamento provvisorio oppure, i contenuti del presente accordo possono essere oggetto di rivisitazione per motivate e sopravvenute ragioni condivise da entrambe le parti.

Art. 19 - Norme transitorie

Al fine di garantire la continuità assistenziale agli utenti già inseriti nella RP al 31/12/12 (data di scadenza della precedente convenzione) per il periodo 1/01/13 – 30/04/13 i relativi rapporti sono stati regolati dall'effettiva erogazione del servizio da parte della RP e dal conseguente pagamento della quota sanitaria della retta.

Art. 20 – Disposizioni finali

Ai fini della registrazione fiscale, la Residenza Protetta " CASA DI RIPOSO SAN GIORGIO" dichiara di essere soggetta all'imposta sul valore aggiunto ed esonerata dagli adempimenti in quanto opera ai sensi dell'art. 10 e dell'art. 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n° 131.

La Residenza Protetta " CASA DI RIPOSO SAN GIORGIO" riconosce a suo carico tutti gli oneri e le spese per la predisposizione del presente atto e la sua eventuale registrazione, ai sensi dell'art. 24 della Legge Regionale Umbria n. 51 /1995, ivi compresi quelli derivanti dall'eventuale erronea dichiarazione di cui al comma che precede.

In merito alla fornitura diretta di farmaci a carico del SSN inclusi nel Prontuario Terapeutico Ospedaliero, presidi e diagnostici destinati all'assistenza integrativa e protesica secondo le normative vigenti, miscele nutrizionali secondo quanto previsto dalla DGR n° 1730 del 24/09/2003 si rinnovano gli accordi di cui alle deliberazioni del DG della ex ASL 4 di Terni n. 913 del 18/7/02 e n. 391 del 19/4/06.

Viene attivato un Tavolo di Monitoraggio dell'andamento della convenzione, che prenda in esame, con valore propositivo, tematiche riguardanti l'adesione/interpretazione agli standards di legge, nonché tematiche riguardanti l'ottimizzazione dei rapporti funzionali tra Distretto e R.P. ivi compresi eventuali aspetti di criticità dei percorsi di inserimento. Il Tavolo suddetto è composto dal Direttore sanitario, dal Direttore amministrativo, dai 3 Direttori di distretto di Terni-Narni/Amelia e Orvieto, da un rappresentante per ognuna delle quattro associazioni delle R.P. e da un rappresentante delle R.P. non aderenti alle stesse.


Art. 21- Foro competente

Per qualsiasi controversia viene eletto quale foro competente quello di Terni.

La presente scrittura in tre originali consta di n 13 fogli scritti.


Letto, confermato e sottoscritto.

Per L'Azienda USL UMBRIA 2

A handwritten signature in black ink, consisting of a series of loops and a long horizontal stroke at the end, positioned over a horizontal line.

Per la Residenza Protetta " CASA DI RIPOSO SAN

GIORGIO"



La Residenza Protetta " CASA DI RIPOSO SAN GIORGIO" espressamente dichiara di aver preso piena conoscenza e di accettare tutte le clausole del presente contratto, ai sensi dell'art. n. 1341 c.c. e di approvare specificatamente quelle di cui all'art. 5 – Liquidazione competenze -, all'art. 6 – Obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari all'art.10 - personale, all'art. 13 – Controlli -, all'art. 16 - Protezione dei dati personali -, ai sensi dell'art. 1342 c.c..

Per la Residenza Protetta " CASA DI RIPOSO SAN GIORGIO"

